
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Comune di Caselette

*Aggiornamento del Piano di Classificazione
Acustica con riferimento al P.R.G.C. vigente*

Relazione tecnica

Torino, 31 gennaio 2024

Ing. Marco Gamarra

Studio MRG

Studio MRG di Gamarra ing. Marco

via Borgaro 105 - 10149 Torino

Tel. + 39 011 5692863

marco.gamarra@studiomrg.it

marco.gamarra@ingpec.eu

SOMMARIO

1. Premessa.....	4
2. Riferimenti normativi	4
2.1.La normativa a livello nazionale	4
2.2.Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni.....	6
2.3.La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.....	8
2.4.Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	9
2.5.La normativa a livello regionale per il Piemonte	11
2.6.Le linee guida regionali per la classificazione del territorio	12
3. Metodologia operativa di aggiornamento della zonizzazione	14
3.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici	14
3.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio	14
3.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica	15
3.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto	15
4. Richiamo dell'attuale assetto urbanistico e della vigente Zonizzazione Acustica	17
4.1.Aspetto attuale della Zonizzazione Acustica.....	17
5. Modificazioni alla destinazione d'uso di porzioni del territorio introdotte dalla variante generale al PRGC e descrizione degli aggiornamenti alla Z.A. corrispondenti.....	18
5.1.Area Pb5 - produttivo, area Tc5 - terziario ed area S3/S4 - servizi	18
5.2.Area Tc3 - terziario di completamento, area S4 - servizi, area Pb3 - produttivo	20
5.2.1.Nota a riguardo degli accostamenti critici residui e dei conseguenti piani di risanamento acustico	26
5.2.2.Ulteriori modificazioni introdotte dalla variante strutturale per l'ambito AUT1	27
5.3.Area Pb2 - produttivo.....	29
5.4.Area Pb4 - produttivo.....	32
5.4.1.Nota a riguardo degli accostamenti critici residui e dei conseguenti piani di risanamento acustico	35

5.5.Area Tc2 - terziario di completamento	36
5.5.1.Area Ra1 - Castello Cays	37
5.6.Aree agricole in prossimità del lago superiore	38
6. Aggiornamenti da apportare al Piano di Classificazione Acustica come errata-corri- ge	40
7. Ulteriori aggiornamenti al Piano di Classificazione Acustica	43
7.1.Proposta di modificazione della classe acustica di pertinenza della piazza Cays.	43
7.2.Inserimento delle fasce di pertinenza delle principali infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale.	45
7.3.Aree destinate a pubblico spettacolo, mobile o all'aperto.	48

ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO

Tav.1 - Richiamo della Zonizzazione Acustica vigente - delibera C.C. n.43 del 23/11/2004

Tavole grafiche della proposta di aggiornamento:

Tav.2 - Fase II - analisi diretta del territorio

Tav.3 - Fase III - omogeneizzazione della classificazione

Tav.4 - Fase IV - inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

1. Premessa

La presente relazione descrive le attività svolte e le metodologie adottate per la redazione della proposta di modifica del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Caselette (AL).

In particolare si opera sulla base del vigente Piano Regolatore Generale e sulla base della Zonizzazione Acustica vigente per effettuare modificazioni consistenti in:

- I. Aggiornamento della classificazione di aree per le quali è stata introdotta una nuova destinazione d'uso rispetto alla Zonizzazione Acustica vigente
- II. Inserimento di eventuali nuove infrastrutture stradali non ancora ricomprese nella cartografia della Classificazione Acustica
- III. Errata corrige e correzioni grafiche rispetto alla precedente redazione della documentazione cartografica. In particolare si opera per ricercare la corretta sovrapposizione grafica tra cartografia del PRGC (1:5000 - redatto nel sistema di coordinate UTM-WGS84) e Piano di Classificazione Acustica la cui versione attualmente vigente fu redatta in passato sulla base della carta tecnica regionale raster e priva di georiferimento.

2. Riferimenti normativi

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore. Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.

2.1.La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- I. DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- II. Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- III. Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- IV. DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- V. Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- VI. DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- VII. DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- VIII. DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- IX. Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- X. D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- XI. D.P.R 30/3/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447".

Poiché la sensibilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

2.2. Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la normativa affidava già con il DPCM 1/3/1991 agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Il DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1 così recita:

"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I".

"Omissis".

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)

Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)

L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7

"Omissis".

Ed al citato art. 7:

"Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

"In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *“i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi”*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

“Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *“Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
- c) discoteche*
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- e) impianti sportivi e ricreativi;*
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia”*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. *“E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*

- a) scuole ed asili nido*
- b) ospedali*
- c) case di cura e di riposo*
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani*
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”*

2.3.La legge n.447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico

La legge 447/95 integra ed inquadra la normativa in materia di inquinamento acustico inizialmente trattata solo dal DPCm 1/3/1991. La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Per i Comuni, in particolare, viene mantenuta la competenza in materia di classificazione acustica del territorio.

In termini di valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di valori limite di immissione nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (Art. 2 comma 1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di sorgenti. In particolare sono di interesse per il territorio comunale di Caselette:

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- DPR 459/98 - Rumore derivante da traffico ferroviario
- DPR 142/2004 - Rumore derivante da traffico stradale

2.4.II D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio. E' necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e dipendono anch'essi dalle classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione sono mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. (Art.4 comma 1).

i. Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione-emissione sonora			
	Descrizione	Limite imm. / em. diurno	Limite imm. / em. notturno
Classe I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...	50 / 45 dB(A)	40 / 35 dB(A)
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55 / 50 dB(A)	45 / 40 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60 / 55 dB(A)	50 / 45 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65 / 60 dB(A)	55 / 50 dB(A)
Classe V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70 / 65 dB(A)	60 / 55 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70 / 65 dB(A)	70 / 65 dB(A)

2.5. La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regolamenta, all'art.5, le funzioni dei Comuni. Esse sono:

1. Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
2. Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
3. Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio (o del suo aggiornamento) a seguito della modificazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*
- b) *aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) *individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) *considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) *attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) *assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.6. Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001 (DGR 85 - 3802), prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.

Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. Metodologia operativa di aggiornamento della zonizzazione

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base del Piano Regolatore Generale vigente, mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio redatte dalla Regione Piemonte.

3.1. Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. aggiornato e della zonizzazione vigente.

In questa fase vengono identificate nello specifico le aree che sono state oggetto di modificazione a partire dalla data di approvazione della Zonizzazione Vigente e su di esse si concentra l'attenzione per l'eventuale aggiornamento in conformità con le variazioni introdotte dalle varianti al PRGC.

Si analizzano altresì elementi che possono necessitare di un "errata corrige" o di un affinamento grafico in cartografia, questo legato anche alla introduzione del nuovo sistema di coordinate geografiche georiferito UTM/WGS84. Per lo svolgimento di questa fase si fa specifico riferimento anche alle Norme Tecniche d'Attuazione del piano, per la comprensione della destinazione d'uso delle aree e delle zone omogenee di territorio.

3.2. Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base di quanto eseguito durante la fase 1 ed eventualmente eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio (anche grazie a strumenti informatici quali cartografia satellitare, etc...) si definiscono le effettive destinazioni d'uso e le loro perimetrazioni.

La Tav.1 fuori testo illustra le risultanze della assegnazione delle classi acustiche alle differenti aree in base alla sola loro destinazione d'uso prevalente. In questa fase, dunque, ad ogni area ricompresa

nel territorio comunale corrisponde la classe acustica che ad essa meglio corrisponde sulla base delle definizioni di cui alla Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio.

3.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpate zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1. Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.

2. Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000m²), con il criterio seguente:

- a) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
- b) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.
- c) Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Ulteriori criteri di dettaglio per l'omogeneizzazione acustica in casi particolari sono riportati nelle Linee Guida Regionali per la classificazione di cui alla DGR 6/8/2001 n.85-3802: si faccia riferimento a tale DGR per i dettagli.

3.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellezioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una clas-

se (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre (qualora possibile) inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica NON devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

4. Richiamo dell'attuale assetto urbanistico e della vigente Zonizzazione Acustica


Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Caselette è frutto di recenti aggiornamenti redatti in sede di una variante generale (anno 2018) ed una successiva variante strutturale (anno 2021) i cui riferimenti sono qui di seguito riportati:

- I. Variante generale al PRGC - Delibera C.C. n. 28 del 30/05/2018
- II. Variante strutturale al PRGC - Delibera C.C. n. 34 del 30/07/2021

La Zonizzazione Acustica vigente fa viceversa ancora riferimento alla pianificazione urbanistica antecedente alle due varianti sopra citate, giacché fu adottata definitivamente con delibera C.C. n.43 del 23/11/2004.

4.1. Assetto attuale della Zonizzazione Acustica

La vigente cartografia della Zonizzazione Acustica disponibile sul sito del Comune di Caselette è riportata in estratto nella figura seguente e nella tavola allegata al presente documento .



- I. **Zonizzazione Acustica vigente per il Comune di Caselette e reperibile sul sito internet istituzionale del Comune.**

5. Modificazioni alla destinazione d'uso di porzioni del territorio introdotte dalla variante generale al PRGC e descrizione degli aggiornamenti alla Z.A. corrispondenti


L'elenco di modificazioni introdotte dalle diverse varianti al PRGC riportato nei paragrafi seguenti è ricavato dall'analisi della documentazione tecnico-acustica allegata ai progetti urbanistici ed in particolare dalle relazioni tecniche di valutazione di compatibilità acustica delle varianti con il vigente Piano di Classificazione Acustica (anno 2004).

NOTA: Si riportano da tale documentazione solo i riferimenti delle modificazioni alla destinazione d'uso del territorio che hanno ricadute ai fini della variazione della Zonizzazione Acustica.

5.1. Area Pb5 - produttivo, area Tc5 - terziario ed area S3/S4 - servizi

- 1) Il poligono di PRGC denominato "Pb5" a destinazione d'uso produttiva sul confine nord-est del territorio comunale viene riorganizzato e suddiviso in diverse destinazioni d'uso: ZN_RM - Residenziale di recupero a media densità e ZN_MS - Aree Miste;
- 2) Il poligono di PRGC denominato "Tc5" terziario di completamento viene riportato a destinazione d'uso agricola.
- 3) Il poligono di PRGC denominato "S3/S4" - area a servizi, viene riportato a destinazione d'uso agricola (AN).

Per l'individuazione in mappa dei 3 elementi sopra citati si faccia riferimento alla figura seguente (estratta dagli elaborati progettuali della variante generale al PRGC).



II. Estratti planimetrici del PRGC precedente e della variante generale al PRGC per i punti 1, 2 e 3.

In fase II del processo di Zonizzazione Acustica alle aree ZN_RM viene assegnata la classe acustica II ed alle aree ZN_MS la classe acustica III. In fase III del processo metodologico la necessaria omogeneizzazione porta l'insieme dei poligoni verso la classe acustica III anche in virtù del fatto che alla contigua area agricola AN corrisponde appieno la classe acustica III.

Si faccia riferimento alle Tav. 2, 3 e 4 allegate al presente documento per la cartografia rispettivamente delle fasi II, III e IV dell'aggiornamento alla Z.A.

5.2. Area Tc3 - terziario di completamento, area S4 - servizi, area Pb3 - produttivo

- 4) Il poligono di PRGC denominato "Tc3" - terziario di completamento viene trasformato in AUT1 - Ambito Urbano di Trasformazione con aree residenziali e servizi.
- 5) Il poligono di PRGC denominato "S4" - area a servizi, viene riportato a destinazione d'uso agricola.


Per l'individuazione in mappa dei 2 elementi sopra citati si faccia riferimento alla figura seguente (estratta dagli elaborati progettuali della variante generale al PRGC).



III. Estratti planimetrici del PRGC precedente e della variante generale al PRGC per i punti 4 e 5.


- 6) Il poligono di PRGC denominato "Pb3" - area produttiva, viene suddiviso e trasformato in un insieme di ambiti AUT - ambiti Urbani di Trasformazione ed in una Zona Normativa ZN_MS - area mista.

Per l'individuazione in mappa dell'elemento sopra citato si faccia riferimento alla figura seguente (estratta dagli elaborati progettuali della variante generale al PRGC).



IV. Estratti planimetrici del PRGC precedente e della variante generale al PRGC per il punto 6.

La zonizzazione acustica attualmente vigente per le aree in oggetto è riportata in estratto qui di seguito per comodità di lettura.




V. Estratto planimetrico della zonizzazione vigente per le aree in oggetto.

Ai fini di un adeguato aggiornamento della Zonizzazione Acustica occorre trattare le aree considerate in questo paragrafo nel loro complesso al fine di perseguire l'applicazione delle indicazioni metodologiche di cui alla DGR DGR 85 - 3802 ed al contempo adattare al meglio la classificazione con le previsioni di PRGC e con la realtà effettiva dei luoghi.

Si presenta pertanto la seguente situazione:

- Nella porzione a nord del nuovo AUT, l'area ex "Sette colonne" prevede una destinazione d'uso prevalentemente residenziale + servizi alla quale può essere attribuita in fase II del processo metodologico la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali) a seguito dell'osservazione diretta del territorio.
- Nella porzione di territorio immediatamente a sud dell'area "sette colonne" sono viceversa presenti edifici artigianali/produttivi a cui può essere attribuita in fase II del processo metodologico la classe acustica IV (aree di intensa attività umana) a seguito dell'osservazione diretta del territorio.
- Sono infine presenti nella porzione est/sud abitazioni frammiste ad attività produttive unitamente ad un capannone di ampie dimensioni di abbattimento (giacché la viabilità in progetto si sovrappone ad esso) e terreno libero. Alla porzione di territorio in cui sono presenti le attività produttive può essere attribuita in fase II del processo metodologico la classe acustica IV (aree di intensa attività umana). Parimenti alle aree con commistione di abitazioni e terreno libero (comprendenti anche il capannone di previsto abbattimento) è possibile attribuire in fase II del processo metodologico la classe acustica III.

Al termine della fase II del progetto di aggiornamento della zonizzazione per queste aree si ottiene pertanto la classificazione parziale come illustrato nella tav.2 allegata al presente documento e come riportato nell'estratto della figura seguente per facilità di lettura.



VI. Estratto planimetrico dell'aggiornamento della Z.A. - fase II per le aree trattate in questo paragrafo.

Poiché i poligoni a cui è assegnata la classe acustica IV e la classe acustica II laddove esse si trovano in contiguità sono di superficie inferiore a 12.000m² si ricerca una loro omogeneizzazione nella fase III del processo metodologico.

Per la porzione di territorio compresa tra la SP181 e la viabilità locale in cui è presente l'accostamento critico "A" indicato nell'estratto planimetrico qui sopra si evidenzia che qualora si procedesse ad una omogeneizzazione delle classi II e IV verso l'intermedia classe acustica III da assegnare ad entrambi i poligoni, si introdurrebbe un nuovo accostamento critico a nord, verso il territorio a cui è assegnata la classe acustica I (area dei laghi). Ciò non è consentito sede di aggiornamento di una Zonizzazione Acustica preesistente.

Si osserva altresì che una eventuale assegnazione della classe IV ad entrambi i poligoni non sarebbe comunque possibile poiché introdurrebbe un accostamento critico I-IV ancor peggiore del precedente e, inoltre, risulterebbe eccessivamente penalizzante per la porzione residenziale+servizi a nord.

Si osserva infine che una eventuale assegnazione della classe II ad entrambi i poligoni introdurrebbe un nuovo accostamento critico II-IV con la zona produttiva immediatamente ad ovest oltre a risultare eccessivamente penalizzante per la porzione sud di territorio ove si trovano i capannoni.

Tutto ciò considerato, si propone il mantenimento della classificazione acustica attuale comprendente pertanto anche il mantenimento dell'attuale accostamento critico II-IV) per l'impossibilità di procedere ad un aggiornamento senza introduzione di accostamenti critici. L'attuale classificazione acustica appare inoltre essere comunque rappresentativa della realtà effettiva dei luoghi ivi compreso il reale ed effettivo "accostamento critico" tra zona a vocazione maggiormente residenziale e zona adiacente con capannoni produttivi (come precedentemente analizzato, eventuali omogeneizzazioni introdurrebbero altrove accostamenti critici non rappresentativi della realtà dei luoghi).

È possibile prevedere infine l'omogeneizzazione della piccola porzione di territorio a nord della viabilità locale che in fase II vede assegnata la classe acustica II ma che è disgiunto dalla restante parte di area residenziale+ servizi. Per questo piccolo poligono è possibile una sua omogeneizzazione verso la classe acustica I dell'ampio poligono immediatamente a nord - unico con cui esso confina.

Il risultato del processo di omogeneizzazione è rappresentato nella Tav.3 allegata al presente documento e se ne riporta qui di seguito un estratto per facilità di lettura.



VII. Estratto planimetrico dell'aggiornamento della Z.A. - fase III per le aree trattate in questo paragrafo.

In fase IV del processo metodologico non è possibile predisporre fasce cuscinetto per la risoluzione degli accostamenti critici tra classi I e classi III poiché esse dovrebbero ricadere all'interno della classe I a causa degli edifici preesistenti nelle zone diversamente classificate (si ricorda che le linee guida per la classificazione acustica del territorio specificano che le fasce cuscinetto non possono ricadere in classe I).

La classificazione definitiva di cui alla fase IV presenta la situazione planimetrica così come riportata nella Tav.4 allegata al presente documento e qui di seguito riportata in estratto per facilità di lettura. Essa è analoga alla precedente fase III e non si introducono pertanto nella proposta di aggiornamento della classificazione nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.



VIII.Estratto planimetrico dell'aggiornamento della Z.A. - fase IV per le aree trattate in questo paragrafo.

5.2.1.Nota a riguardo degli accostamenti critici residui e dei conseguenti piani di risanamento acustico

Si specifica che a causa della contiguità tra aree con attività produttive (potenziali sorgenti sonore) e aree residenziali (potenziali ricettori) e del permanere degli accostamenti critici residui come precedentemente descritti, le attività di tipo artigianale, commerciale, etc... dovranno predisporre adeguato piano di risanamento acustico (o valutazione previsionale d'impatto acustico in caso di modifiche/implementazioni che possano cambiare le loro emissioni sonore) qualora i livelli di rumore da esse emessi risultassero eccedere i nuovi limiti normativi introdotti con il presente aggiornamento della Zonizzazione acustica. Questo in modo tale da garantire il rispetto dei limiti acustici amministrativi assoluti in ambiente esterno e differenziali in ambiente abitativo.

Il Comune di Caselette si riserva di eseguire verifiche fonometriche delle emissioni ed immissioni sonore derivanti da queste attività per mezzo di proprio personale tecnico o avvalendosi dell'ARPA.

5.2.2. Ulteriori modificazioni introdotte dalla variante strutturale per l'ambito AUT1

La variante strutturale al PRGC, successiva alla variante generale, tratta nello specifico l'Ambito Urbano di Trasformazione AUT1 di cui al punto 4 del paragrafo precedente che viene suddiviso in due sottoambiti AUT 1-A ed AUT 1-B.

L'estratto planimetrico della variante strutturale al PRGC per l'area di interesse è riportato nella figura seguente:



IX. Estratti planimetrici della variante strutturale.

AUT 1-A ad est della strada provinciale avrà destinazione prevalentemente residenziale con servizi

AUT 1-B ad ovest della strada provinciale avrà destinazione prevalentemente residenziale come completamento delle aree limitrofe.


La variante strutturale non modifica pertanto sostanzialmente la destinazione d'uso effettiva delle aree in oggetto ma specifica che le porzioni di territorio da dedicare a servizi e non ad area residenziale saranno da concentrare nel sub-ambito AUT1-A ad est della SP181.

Poiché le destinazioni d'uso delle aree non subiscono variazioni si prevede di mantenere anche alla luce di questa variante la classificazione acustica proposta come conseguenza della Variante Generale come descritta precedentemente in questo paragrafo; questo anche alla luce del fatto che le aree a servizi potranno essere concentrate nella porzione di sub-ambito AUT1-A che comprende anche una zona a cui è assegnata la classe acustica III e che pertanto meglio si addice anche a tale funzione.

Poiché non si prevedono modificazioni alla zonizzazione acustica non si introducono ovviamente nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di zonizzazione.


5.3. Area Pb2 - produttivo

- 7) Il poligono di PRGC denominato "Pb2" - area produttiva, situato presso il cimitero, viene suddiviso e trasformato in un ambito AUT3 - ambiti Urbani di Trasformazione, in una Zona Normativa ZN_MS - area mista ed in una Zona Normativa ZN_RM - residenziale di recupero a media densità.



X. Estratti planimetrici del PRGC precedente e della variante generale al PRGC per il punto 7.

L'area in oggetto risulta attualmente appartenente alla classe acustica IV ed il parcheggio a servizio di essa (verso il cimitero a sud) appartiene alla classe acustica III così come osservabile in Tav.1 allegata al presente documento e nell'estratto cartografico qui di seguito riportato per facilità di lettura.



XI. Estratto planimetrico della Z.A. vigente per l'area in oggetto

In sede di fase II del processo metodologico di aggiornamento della Zonizzazione l'osservazione diretta dei luoghi evidenzia come nell'area in oggetto siano presenti attività artigianali e commerciali che portano alla conferma dell'attuale classificazione (classe acustica IV).

Si faccia riferimento alla Tav.2 allegata ed all'estratto planimetrico da essa ricavato qui di seguito riportato per facilità di lettura.



XII. Estratto planimetrico della fase II del processo metodologico per l'area in oggetto

Poiché l'area a cui corrisponde la classe acustica IV ha superficie superiore a 12000m² non occorre alcuna omogeneizzazione. Per l'insieme di quest'area di territorio, si propone pertanto il mantenimento complessivo della Zonizzazione Acustica vigente che già attualmente assegna all'area la classe IV.

Si segnala che il parcheggio a servizio di quest'area, situato tra di essa ed il cimitero a sud, risulta attualmente classificato come appartenente alla classe acustica III di destinazione d'uso del territorio. La viabilità in progetto (ancora non realizzata) lo porterebbe ad essere inglobato nel solo isolato di pertinenza del cimitero. Ancorché in tal caso risulterebbe opportuna una omogeneizzazione nell'ambito dell'isolato che porterebbe l'intero isolato stesso alla classe acustica I (il cimitero occupa oltre il 70% della superficie dell'isolato) ciò porterebbe ad un aggravamento dell'accostamento critico già oggi presente tra la classe I e la classe III giacché la classe I risulterebbe adiacente alla soprastante (a nord) classe IV). Questo non è consentito e, pertanto, si propone di mantenere inalterata la classificazione acustica per l'intera area qui considerata rispetto alla zonizzazione vigente.

5.4. Area Pb4 - produttivo

8) Il poligono di PRGC denominato "Pb4" - area produttiva verso il confine comunale ad est comprende diverse attività industriali / artigianali in un tessuto frammisto con altre destinazioni d'uso limitrofe (artigianato e piccola-media impresa).

La variante prevede la sua suddivisione in ambiti più omogenei:


ZN_PE - Zona Normativa Produttivo Esistente

AUPC - Ambito Urbano Produttivo di Completamento

AUR - Ambito Urbano di Riordino


ZN_MS - Zona Normativa Aree Miste.

È presente infine a sud una Zona Normativa residenziale a media densità ZN_RM.



XIII. Estratti planimetrici del PRGC precedente e della variante generale al PRGC per il punto 8.

Il piano di classificazione acustica vigente per l'area in oggetto si presenta nel complesso come rappresentato nella Tav.1 allegata al presente documento di cui si riporta un estratto qui alla pagina seguente per facilità di lettura.



XIV.Estratto della Z.A. vigente per l'area produttiva nella porzione est del territorio comunale

Per quanto riguarda la Zona Normativa ZN_MS a sud (confine con Alpignano) e la limitrofa ZN_RM residenziale a media densità in fase II del processo metodologico corrispondono rispettivamente le classi V e III. Il necessario processo di omogeneizzazione per la ZN_RM che ha superficie inferiore a 12000m² porta ad assegnare ad entrambe le aree la classe acustica IV poiché nessuno dei due poligoni rappresenta più del 70% del territorio interessato dalla omogeneizzazione stessa. Questo consente di risolvere l'accostamento critico con il vicino territorio comunale di Alpignano (area agricola -

classe III) ed anche con le aree limitrofe sul territorio comunale di Caselette a nord e ad est della ZN-RM. In sede di prima zonizzazione l'area corrispondente alla ZN_RM era stata considerata erroneamente nel medesimo isolato della limitrofa ampia area agricola ad ovest ma essa risulta invece da essa separata dalla viabilità locale e, pertanto, di pertinenza di altra unità territoriale omogenea (isolato). In fase IV del processo metodologico si conferma la classificazione di cui alla fase III. Si faccia riferimento alle Tav. 2,3 e 4 allegate al presente documento di cui si riporta qui di seguito un estratto per facilità di lettura.



XV.Estratti planimetrici del progetto di aggiornamento della Z.A. per l'area descritta.

Per le aree ZN_MS situate a nord del tracciato della S.S.24 si prevede una classificazione acustica che in fase II del processo metodologico assegna loro la classe IV di destinazione d'uso. Poiché esse risultano però di dimensioni inferiori a 12000m² occorre prevedere nella successiva fase III ad una omogeneizzazione. I poligoni adiacenti di classe acustica V hanno dimensioni tali da determinare una omogeneizzazione verso tale classe per entrambe le ZN_MS.

Si segnala anche un errata-corrige relativo al piccolo poligono a destinazione d'uso residenziale immediatamente ad ovest della ZN_MS. Esso fu erroneamente considerato come appartenente al medesimo isolato della vicina area residenziale (classe II) in sede di prima zonizzazione ma esso appartiene invece all'isolato di cui fanno parte le aree produttive e le nuove zone ZN_MS a nord della S.S.24. Anche per questo piccolo poligono, pertanto, il processo di omogeneizzazione porta alla classe acustica V ma non si tratta in questo caso di un nuovo accostamento critico perché trattasi, appunto, di una correzione di un errore occorso in sede di prima zonizzazione.

Si faccia riferimento alle Tav. 2,3 e 4 allegate al presente documento di cui si riporta qui di seguito un estratto per facilità di lettura.



Fase II



Fasi III e IV

XVI. Estratti planimetrici del progetto di aggiornamento della Z.A. per l'area descritta.

La fascia cuscinetto di classe IV tra la classe V e la classe II a nord dell'area produttiva (già presente in sede di prima zonizzazione) si prevede mantenuta ed ottimizzata in modo da meglio adattarsi alle suddivisioni del territorio. Anche per questa fascia cuscinetto si faccia riferimento alla tav. 4 allegata al presente documento.


5.4.1. Nota a riguardo degli accostamenti critici residui e dei conseguenti piani di risanamento acustico

Si specifica che a causa della contiguità tra aree con attività produttive (potenziali sorgenti sonore) e aree residenziali (potenziali ricettori) e del permanere degli accostamenti critici residui come precedentemente descritti, le attività di tipo artigianale, commerciale, etc... dovranno predisporre adeguato piano di risanamento acustico (o valutazione previsionale d'impatto acustico in caso di modifiche/implementazioni che possano cambiare le loro emissioni sonore) qualora i livelli di rumore da esse emessi risultassero eccedere i nuovi limiti normativi introdotti con il presente aggiornamento della Zonizzazione acustica. Questo in modo tale da garantire il rispetto dei limiti acustici amministrativi assoluti in ambiente esterno e differenziali in ambiente abitativo.

Il Comune di Caselette si riserva di eseguire verifiche fonometriche delle emissioni ed immissioni sonore derivanti da queste attività per mezzo di proprio personale tecnico o avvalendosi dell'ARPA.

5.5. Area Tc2 - terziario di completamento

- 9) Il poligono di PRGC denominato "Tc2" - Terziario di completamento comprende un'area ricettiva con la presenza di un campeggio, residenze sparse ed usi agricoli. In considerazione di queste reali destinazioni d'uso la variante prevede di riclassificare le aree ad uso agricolo come tali e definire l'area ZN_TR 1 "Mill Park" - Zona Normativa Turistico Ricettiva per la zona del campeggio.



XVII. Estratti planimetrici della variante generale al PRGC per il punto 9.


La vigente Zonizzazione Acustica assegna all'area in oggetto la classe acustica II ancorché con alcune differenze nella perimetrazione delle aree rispetto alla variante generale al PRGC. Poiché trattasi di una zona prevalentemente libera da edifici con tessuto residenziale non connesso (residenze sparse) in un contesto che vede la presenza anche di aree agricole, si propone di assegnare in fase II del processo metodologico a queste zone normative TR e TR 1-"Mill Park" la classe acustica III, più consona alle effettive destinazioni d'uso del territorio.

Nelle fasi III e IV non risultano necessari né interventi di omogeneizzazione né fasce cuscinetto.

Si faccia riferimento alle Tav. 2, 3 e 4 allegate al presente documento per la cartografia.

5.5.1. Area Ra1 - Castello Cays

- 10) Il poligono di PRGC denominato "Ra1" - Castello Cays viene trasformato in un'area AUT "Il Castello" Ambito Urbano di Trasformazione con destinazione d'uso residenziale e servizi dedicati.



XVIII. Estratti planimetrici della variante generale al PRGC per il punto 10.

La Zonizzazione Acustica vigente assegna attualmente all'area del castello ed a tutto il centro storico la classe acustica I.

Poiché la nuova destinazione d'uso residenziale con servizi dedicati meglio corrisponde alla classe acustica II si prevede di assegnare in fase II del processo metodologico di zonizzazione all'area del castello tale classe.

Poiché inoltre, già in sede di valutazione previsionale di compatibilità della variante generale con la Zonizzazione Acustica vigente si suggeriva di effettuare una valutazione complessiva sulla classificazione acustica del centro storico, attualmente classificato come appartenente alla classe I ancorché esso comprenda soprattutto residenze e piccolo commercio, si propone in questa sede di assegnare agli isolati del centro storico la classe acustica II ad essi più adatta. Questo mantenendo la classe I per le aree di pertinenza specifica dei luoghi di culto e, più in generale, di tutte le destinazioni d'uso specifiche a cui la definizione di classe I fa direttamente riferimento.

In questo modo non vengono introdotti nuovi accostamenti critici e, viceversa, si porta anche a risoluzione l'accostamento critico classe I - classe III oggi presente a nord dell'area del castello.

5.6. Aree agricole in prossimità del lago superiore

11) Per le aree agricole situate in vicinanza del lago superiore di Caselette la variante generale al PRGC prevede 2 differenti tipi di modificazioni:

- la creazione di una Zona Normativa residenziale di Completamento ZN_C tra la strada romana e la via Val della Torre
- il riconoscimento di alcune aree a destinazione d'uso prevalentemente residenziale assegnando loro la denominazione ZN_RM Zona Normativa Residenziale di recupero a Media densità.



XIX. Estratti planimetrici della variante generale al PRGC per il punto 11.

Come già suggerito in sede di analisi di compatibilità della variante generale, alle aree in affaccio sulla SP181 corrispondenti alla nuova ZN_C può essere assegnata la classe acustica II in fase 2 del processo metodologico di zonizzazione acustica. Così anche per il poligono relativo alla nuova zona normativa ZN_RM.

Entrambe le aree sono di dimensione inferiore a 12000m² e, in fase III del processo metodologico, occorre pertanto valutare una loro omogeneizzazione con il territorio adiacente. Per la ZN_C, che si trova in adiacenza ad un grande poligono di classe I, il processo di omogeneizzazione porta necessariamente ad assegnare anche ad essa la classe acustica I. Viceversa, per l'area ZN_RM che si trova in adiacenza sia ad un poligono di classe acustica I sia ad un altro di classe acustica II è possibile man-



tenere la classe II unendo assieme tutti i poligoni aventi tale destinazione d'uso a formare una superficie ampiamente superiore ai 12000m².




In entrambi i casi non vengono introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue di destinazione d'uso del territorio.


6. Aggiornamenti da apportare al Piano di Classificazione Acustica come errata-corrige

In occasione del presente lavoro sono stati osservati e riconosciuti alcuni errori materiali nel documento relativo alla zonizzazione acustica vigente che, anche se in corrispondenza di aree non trattate dalla variante generale al PRGC ed alla successiva variante strutturale a cui si fa riferimento nel presente lavoro, si considerano meritevoli di possibile correzione.

Si tratta in particolare di aree a cui la Zonizzazione Acustica vigente assegna la classe acustica II ma che non dispongono di superficie superiore ai 12000m² e necessitano pertanto di una omogeneizzazione con il territorio circostante. Esse si trovano nella porzione di territorio a sud della S.S:24. Le aree considerate sono illustrate negli estratti grafici della Z.A. vigente qui di seguito riportati:








XX. Estratti planimetrici della Z.A. vigente con aree di classe acustica II aventi superficie inferiore a 12000m² e situate in aree a destinazione d'uso prevalentemente agricola.

Anche in questo caso non vengono introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue di destinazione d'uso del territorio e, al contrario, viene razionalizzata e meglio omogeneizzata la classificazione.

7. Ulteriori aggiornamenti al Piano di Classificazione Acustica

7.1. Proposta di modificazione della classe acustica di pertinenza della piazza Cays.

L'area della piazza Cays risulta attualmente classificata come appartenente alla classe acustica I di destinazione d'uso del territorio (aree particolarmente protette). Si riporta nella figura seguente un estratto della Tav.1 allegata al presente documento (Z.A: vigente) per l'area in oggetto.



XXI. Estratto planimetrico della Z.A. vigente per la P.za Cays ed i suoi immediati dintorni

Gli Uffici Tecnici comunali segnalano che l'effettiva destinazione d'uso dell'area non corrisponde alla classe acustica I poiché essa ospita il mercato, è in parte adibita a parcheggio pubblico e costituisce comunque un servizio per le vicine zone residenziali anche nella sua porzione dedicata a giardino per i giochi dell'infanzia.

Sulla base di questa indicazione si propone l'assegnazione all'area in oggetto della classe acustica II mantenendo la classe I limitatamente alla porzione di territorio in cui è presente la cappella di San Rocco a cui, in quanto luogo di culto, corrisponde la classe acustica I.

In fase II del processo metodologico si prevede pertanto una classificazione come riportato in Tav.2 allegata al presente documento e qui di seguito riportata in estratto per facilità di lettura.



XXII.Estratto planimetrico della proposta di modificazione della Z.A. - fase II - per l'area della P.za Cays.

Questa modificazione consente di risolvere in parte l'accostamento critico I-III presente a nord verso l'area adibita a parcheggio.

Le successive fasi III e IV possono confermare la classificazione come da fase II poiché non sono necessarie né omogenizzazioni né inserimenti di fasce cuscinetto.

7.2. Inserimento delle fasce di pertinenza delle principali infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale.

A seguito della approvazione della Zonizzazione Acustica del Comune di Caselette attualmente vigente è stato emanato il D.P.R. 30/3/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Il decreto definisce le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali sulla base della classificazione delle strade derivante dal Codice della Strada.

Il territorio comunale di Caselette è interessato dalla presenza di viabilità di tipo "A" autostradale (A26 Torino-Bardonecchia) e di viabilità extraurbana secondaria di tipo "Cb" S.S.24 ed S.P. 181 "di Caselette".

Con l'occasione della revisione del Piano di Classificazione Acustica si provvede ad inserire l'indicazione cartografica delle fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture stradali sopra citate.

Le fasce di pertinenza acustica sono stabilite dal DPR 30/3/2004 n.142 secondo la seguente tabella (per le infrastrutture esistenti e le loro varianti).

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A-Autostrada		fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 150			65	55
B-Extraurbana principale		fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 150			65	55

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
C-Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 150			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 50			65	55
D – Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale			
F – Locale		30				

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

In cartografia vengono riportate le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture stradali dalla categoria A alla Cb che attraversano il territorio comunale per facilità di lettura. Le fasce di pertinenza acustica delle altre infrastrutture, fino alla viabilità minore costituita dalle categorie E ed F, non è direttamente riportata sulle mappe per evitare eccessive sovrapposizioni grafiche che potrebbero rendere

la carta stessa di difficile lettura. Si ricorda che anche per la viabilità di cui non sono state riportate in cartografia le fasce di pertinenza acustica (ad esempio tutte le strade locali di categoria E ed F o le strade esterne al territorio comunale le cui fasce di pertinenza potrebbero anche in minima parte intersecarlo) tali fasce devono essere considerate in sede di valutazione del rumore da traffico veicolare secondo le loro ampiezze così come indicate nella tabella precedente (rif. DPR 142/2004).

All'interno delle fasce di pertinenza acustica per le categorie E ed F, in particolare, i limiti acustici di immissione sonora di riferimento sono così definiti sul territorio comunale di Caselette:

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E – Urbana di quartiere	30	50	40	65	55
F – Locale	30	50	40	65	55

7.3. Aree destinate a pubblico spettacolo, mobile o all'aperto.

Con l'occasione della revisione del Piano di Classificazione Acustica si provvede ad inserire nella cartografia l'indicazione delle aree destinate a pubblico spettacolo, mobile o all'aperto.

Presso tali aree - ai sensi dei regolamenti comunali e della normativa in materia di acustica di livello nazionale (L.447/95 e DPCM 14/11/1997) e regionale (L.R:52/2000 e D.G.R. 24-4049) potranno essere svolte attività in deroga ai vigenti limiti di emissione ed immissione sonora ed ai limiti differenziali di immissione sonora negli ambienti abitativi anche in accordo con i regolamenti comunali.

Sul territorio comunale di Caselette gli uffici tecnici comunali indicano come aree già abitualmente destinate a spettacoli pubblici, mobili o all'aperto il parcheggio situato ad est del cimitero (classe acustica III) e la Piazza Cays (classe acustica II). Esse sono indicati in Tav.4 con un simbolo circolare di colore azzurro.

Torino, mercoledì 31 gennaio 2024

Ing. Marco Gamarra

(Studio MRG)

Ordine Ingg. Provincia di Torino n.7283K

ENTeCA n.4642